



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 44 del 10/03/2014 – 13/03/2014 Udienza pubblica del 03/12/2013
Massima n. 1:	<p>Titolo Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Previsione che i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente, in forma associata, tutte le funzioni amministrative, e non soltanto quelle fondamentali, mediante un'unione di Comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Censura di norme non applicabili alla Regione al di fuori delle particolari procedure contemplate dallo statuto, stante la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 19- bis del decreto legge censurato - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo La questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, sollevata dalla Regione Sardegna per violazione dell' articolo 117, sesto comma della Costituzione, e dell'articolo 3, primo comma, lett. b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto della Regione Sardegna) non è fondata. La norma censurata, recante disposizioni per la diminuzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e per la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali, non è applicabile alla ricorrente in forza della “clausola di salvaguardia” di cui all'art. 19-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, che ha la funzione di rendere applicabili le disposizioni del decreto</p>



	agli enti ad autonomia differenziata solo nel rispetto degli statuti speciali ed ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 16, comma 29 del medesimo decreto legge.
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: decreto legge 13/08/2011, n. 138 art. 16 decreto legge 13/08/2011, n. 138 art. 16, co. 4 legge 14/09/2011 n. 148</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 6 statuto regione Sardegna art. 3, co. 1</p>
Massima n. 2 :	<p>Titolo Enti locali - Disposizioni per la riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali - Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione della potestà legislativa regionale - Insussistenza - Norme non immediatamente applicabili alle Regioni ad autonomia speciale - Previsione di una procedura garantita - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sollevata dalla Regione Sardegna per violazione dell'articolo 117, quarto e sesto comma della Costituzione, e dell'articolo 3, primo comma, lett. b) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto della Regione Sardegna), non è fondata. La norma censurata, che disciplina l'unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, non è applicabile alla ricorrente in forza della "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 24-bis del decreto legge n. 95 del 2012, in quanto si applica soltanto dopo il recepimento previsto dallo Statuto.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : decreto legge 06/07/2012, n. 95 art. 19, co. 2 legge 07/08/2012, n. 135</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 4 Costituzione art. 117, co. 6 statuto regione Sardegna art. 3, co. 1</p>

Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

